



CITTA' di LAMEZIA TERME

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 06/12/2023

PROPOSTA N. 1949 DEL 06/12/2023

OGGETTO: Aggiornamento del costo di costruzione di cui all'art. 16, comma 9 del DPR n. 380/2001
(Testo Unico in materia edilizia)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Premesso che:

- ✓ la determinazione del costo di costruzione, disciplinata dall'art. 6 della Legge n. 10/1977 e s.m.i., attribuiva alle Regioni la determinazione periodica del costo di costruzione di cui all'articolo 3 della sopra citata legge, con riferimento ai costi ammissibili per l'edilizia agevolata definiti dalle stesse Regioni a norma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978 n. 457;
- ✓ La Legge n. 537/1993 e s.m.i., introduceva nuove norme riguardanti gli aggiornamenti e adeguamenti di contributi concessori di cui all'art. 3 della Legge n. 10/1977 e s.m.i.;
- ✓ il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo Unico in materia edilizia), all'art. 16, comma 9, dispone che *"il costo di costruzione per i nuovi edifici e' determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della Legge 05.08.1978 n. 457"*;

visto il D.M. 20/06/1990 con il quale il Ministero dei LL.PP. aggiornava il costo di costruzione dei nuovi edifici, ai fini della determinazione degli Oneri concessori, portandolo su tutto il territorio nazionale a Lire 250.000 al mq di costruzione, con decorrenza dal 28/06/1990;

rilevato che:

- ✓ la Giunta Regionale con deliberazione n. 9 del 19/01/1995, a norma della Legge n. 457/1978, provvedeva ad aggiornare i limiti massimi dei costi ammissibili per gli interventi di edilizia agevolata determinando, in riferimento ad essi, il costo di costruzione da applicarsi per le nuove edificazioni;
- ✓ con atti successivi l'Amministrazione regionale provvedeva ad aggiornare i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata;

dato atto che:

- ✓ ai sensi dell'articolo 16, comma 9 della D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. *"nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)"*;
- ✓ questa Amministrazione provvedeva ad adeguare autonomamente il costo di costruzione, determinandolo in €. 248,87, con decorrenza 01/06/2014, giusto atto dirigenziale n. 3 del 22/05/2014;

ritenuto di dover adottare i nuovi provvedimenti di rivalutazione e adeguamento del costo di costruzione;

rilevato che, il metodo che si ritiene piu' consono alla rivalutazione e' quello che prende in considerazione l'aggiornamento del "Costo di Costruzione dei Fabbricati Residenziali" su base nazionale, accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT -, relativo al periodo intercorso tra il mese di dicembre 2013 (riferimento alla determinazione dirigenziale comunale n. 3 del 22/05/2014) e il mese di settembre 2023

(ultimo dato ISTAT disponibile);

atteso che la variazione ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali intercorsa tra il mese di dicembre 2013 e il mese di settembre 2023 (ultimo dato ISTAT disponibile) **e' pari al 23,42%**, ed effettuata la conseguente rivalutazione, il costo di costruzione da applicarsi per l'anno 2024, e fino a nuovo aggiornamento, risulta pari a € 307,15 al metro quadro;

preso atto che in presenza di atti di natura tipicamente gestionale ed esecutiva la competenza, in virtu' della normativa vigente attualmente applicabile, risulta in capo ai dirigenti;

visto il Decreto n. 23 del 30/12/2022, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Lamezia Terme;

visti:

- ✓ il D.Lgs. 267/2002 e s.m.i.;
- ✓ il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento,

DETERMINA

1. di rivalutare in **€ 307,15 (trecentosette/15) al metro quadrato** il costo di costruzione base da applicare nella determinazione del contributo di costruzione, ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
2. di dare atto che l'adeguamento in questione decorrera' a far data dal 1° gennaio 2024, e si applichera' alle pratiche edilizie che pverranno a partire da quella data.

Il presente atto e' stato sottoposto dal dirigente del Settore Governo del Territorio a verifica di regolarita' tecnica e amministrativa, ai fini del controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, con esito "favorevole".

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1949 del 06/12/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **MOLINARO GIANFRANCO** in data **06/12/2023**.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3396

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **MOLINARO GIANFRANCO** attesta che in data **06/12/2023** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **1301** con oggetto: **Aggiornamento del costo di costruzione di cui all'art. 16, comma 9 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)**.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **MOLINARO GIANFRANCO il 06/12/2023.**

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1301 del 06/12/2023